



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211 - Fax 0522/590243 - P.IVA 00441130358 - Sito Web: www.comune.albinea.re.it
PEC: albinea@cert.provincia.re.it

ORDINANZA 1

li

09.03.2020

IL SINDACO

Visto il D.L. n.6 del 23.02.2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerata l'emergenza sanitaria da coronavirus e l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Constato che, con il DPCM del 08.03.2020, sono state adottate misure rimodulate delle aree soggette a restrizioni particolari, fra le quali rientra la Provincia di Reggio Emilia;

Considerato l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale nel garantire l'applicazione delle misure straordinarie, finalizzate a tutelare la salute pubblica, decise dal Governo mediante le disposizioni normative impartite;

Valutato che il mercato settimanale, tenutosi in data odierna, ha messo in evidenza l'impossibilità di garantire ai frequentatori il rispetto della distanza di almeno un metro previsto all'allegato 1 lettera d) del DPCM del 08.03.2020, anche a causa delle ridotte dimensioni dell'area mercatale;

Ritenuto pertanto opportuno adottare provvedimenti cautelativi e di emergenza al fine di scongiurare la diffusione del virus Covid-19 nelle zone adibite al mercato;

Constatato che, per salvaguardare l'incolumità di cittadini, di commercianti e frequentatori del mercato si rende indispensabile sospendere lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì in Piazza Cavicchioni nei giorni 16 – 23 – 30 marzo 2020;

Visto il DPCM del 08.03.2020, art. 1 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;

Visto l'art. 1 del R.D. 773/31;

Visto l'art. 54 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- la sospensione del mercato settimanale in Piazza Cavicchioni in data 16-23-30 marzo 2020
- ai fini del computo delle assenze, di non considerare tali quelle effettuate fra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 3 aprile 2020;
- di notificare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle associazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione.

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, all'Uff. Tecnico, alla Stazione dei Carabinieri di Albinea, all'Albo Pretorio nonché inserito sul sito istituzionale del Comune di Albinea.

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti Enti: Prefettura UTG di Reggio Emilia, principali Associazioni di categoria per il commercio su area pubblica, Ausl Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia.

In caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Nico Giberti)

